



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 30 luglio 2015

OGGETTO: Modifica al Regolamento sull'Imposta Unica comunale (IUC)

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 16,30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

N.O.	COGNOME	NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	MELE	BARBARA	SINDACO	Si	
2	MADEO	EUGENIO	VICE SINDACO	Si	
3	SANGINETO	CONCETTA	CONSIGLIERE	Si	
4	DI SANTO	EGIDIO PIETRO	CONSIGLIERE	Si	
5	BELMONTE	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si	
6	LAINO	ROSALBINO	CONSIGLIERE	Si	
7	OSSO	ROCCO	CONSIGLIERE	Si	
8	FORESTIERI	FILIBERTO	CONSIGLIERE		Si
9	CIANCIO	ALFREDO	CONSIGLIERE		Si
10	OSSO	DOMENICO	CONSIGLIERE		Si

Assiste la Signora **avv. Daniela Tallarico** Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza la Signora **MELE Barbara** nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco illustra brevemente la proposta.

Si passa alla votazione della proposta: favorevoli 7.

Con voti favorevoli 07 si dichiara l'immediata esecutività.

I L CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

APPROVA LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA

Allegati:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al Regolamento sull'Imposta Unica comunale (IUC)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATO in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- i termini di versamento del tributo;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

il D.M. Interno del 24.12.2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

il D.M. Interno del 16.03.2015 che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;

il D.I. del 13.05.2015 che ha differito la scadenza al 30.07.2015;

VISTO il Regolamento di applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2014

RITENUTO necessario apportare delle modifiche al suddetto regolamento;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011,

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
- la nota del Ministero dell'economia e del 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover di modificare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 07.07.2014:

CONSIDERATO che durante l'anno 2014, primo anno di applicazione dello stesso Regolamento si è registrata l'esigenza di modificare l'art. 4 del regolamento predetto sia per quanto attiene l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche che per quelle non domestiche

VISTO il Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011;

VISTO il Decreto Legge n.47/2014, convertito nella legge n.80/2014;

RITENUTO per quanto innanzi dover apportare le modifiche ed integrazioni come sopra descritte;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii.;

Con voti _____

DELIBERA

DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa citate e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 7 del 07.03.2014. come segue:

Allegati:

Bozza di REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) legge 27 dicembre 2013, n. 147 art.1

**Il Responsabile
f.to Geom. Eustorgio Gennaro**

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1

(Riordino della tassazione immobiliare comunale)

1. Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è integrata con il presente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).
3. Le aliquote d'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Art. 2

(IMU -Imposta municipale propria)

1. Interessa tutti i proprietari di immobili titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.
2. Riguarda fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio di San Nicola Arcella, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
3. L'IMU non si applica sull'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).
4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
6. E' equiparata all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
7. L'imposta municipale propria non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

8. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate semestrali, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre . È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art.3

(TASI -tributo sui servizi indivisibili)

1. La TASI grava sui servizi indivisibili e serve a finanziare i servizi di illuminazione pubblica e l'ampliamento ed il mantenimento delle zone verdi (giardini, parchi, aiuole etc.).
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
3. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, denominata "IMU".
8. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
9. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate semestrali, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre . È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
10. L'esenzione totale del tributo TASI è previsto per le abitazioni secondarie tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

Art.4

(TaRi - Tributo perla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il presupposto della TaRi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- le abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredate;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte pertinenziali di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
 - l'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Ta.Ri. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
 4. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Ta.Ri. è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali pertinenziali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
 5. Per l'applicazione della Ta.Ri. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie minima assoggettabile alla

Ta.Ri. quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Ta.Ri. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la Ta.Ri è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla Ta.Ri. per intero.
8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
9. La Ta.Ri è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
10. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Ta.Ri. è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
11. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
12. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
13. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
14. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia;
15. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata;
16. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume che siano condotte da un numero di occupanti pari a tre;
17. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta

documentata, in un'unità;

18. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento o per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente;
19. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
20. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività
21. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti dal successivo articolo;
22. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
23. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
24. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
25. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
26. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
27. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
28. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
29. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
30. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
31. Il versamento della TaRi è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate semestrali. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 5

(Sanzioni ed interessi)

1. Vale quanto previsto dall'art. 1 commi 695-696-697-698-699 della legge n.147/2013

Art. 6

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto si fa riferimento alla legge n.147/2013 (IUC) art.1 dal comma 639 al comma 708 compreso.

ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO:

OGGETTO: modifica al Regolamento sull'imposta unica comunale- IUC- Art.1 legge n.147 del 27.12.2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Nicola Arcella, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Eustorgio Gennaro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

San Nicola Arcella, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL SINDACO
(Barbara Mele)**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Daniela Tallarico)**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)**

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 31 luglio 2015

Si avverte che, avverso il presente atto , in applicazione del Decreto Legislativo 09 luglio 2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.-

Li, 31 luglio 2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Daniela Tallarico)**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)**

- 1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267.**
- 2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.**
- 3. La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31 luglio 2015**

Li, 31 luglio 2015

IL MESSO COMUNALE